



COMUNE di MOLOCHIO

Città Metropolitana di Reggio Calabria



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28.11.2018

SOMMARIO

- Art.1. Ente gestore dell'acquedotto e norme per la fornitura
- Art.2. Tipo di fornitura
- Art.3. Categoria per uso domestico
- Art.4. Categoria per uso commerciale
- Art.5. Categoria per uso industriale
- Art.6. Categoria per uso potabile agricolo
- Art.7. Categoria per uso zootecnico
- Art.8. Categoria particolare per uso domestico su Monte Trepitò
- Art.9. Categoria per uso provvisorio e/o di cantiere
- Art.10. Durata dei contratti di fornitura
- Art.11. Diritto alla fornitura
- Art.12. Diritto di rifiuto o revoca delle forniture
- Art.13. Norme per la fornitura
- Art.14. Domanda di fornitura
- Art.15. Perfezionamento del contratto
- Art.16. Deposito cauzionale
- Art.17. Lavori di allaccio
- Art.18. Installazione delle condutture
- Art.19. Modifiche degli impianti
- Art.20. Contatori
- Art.21. Posizione e custodia dei contatori
- Art.22. Tipologia dei contatori
- Art.23. Verbali in posa del contatore
- Art.24. Garanzia della fornitura
- Art.25. Recesso del contratto
- Art.26. Voltura di utenza
- Art.27. Subentro di utenza
- Art.28. decesso dell'utente
- Art.29. Impianto per uso pubblico
- Art.30. Prelievi abusivi da impianti pubblici
- Art.31. Uso dell'acqua
- Art.32. Forniture ad uso promiscuo
- Art.33. Trasformazione d'uso
- Art.34. Misure e pagamento dell'acqua
- Art.35. Letture dei contatori
- Art.36. Tariffe
- Art.37. Pagamento del canone
- Art.38. Utenti morosi
- Art.39. Sospensione della somministrazione
- Art.40. Clausola risolutiva espressa
- Art.41. Risoluzione di diritto delle concessioni
- Art.42. Distacco
- Art.43. Proprietà delle condotte
- Art.44. Manutenzione delle condotte
- Art.45. Manomissioni dei contatori
- Art.46. Irregolare funzione del contatore
- Art.47. Verifica dei contatori a richiesta dell'utente
- Art.48. Guasti e danni ai contatori
- Art.49. Rimozione e sostituzione del contatore
- Art.50. Responsabilità per allagamenti, rotture e dannegg. di condutture e apparecchi costituenti l'impianto
- Art.51. Interventi del Comune per ragioni dell'utenza
- Art.52. Perdite, danni, responsabilità
- Art.53. Interruzioni del servizio
- Art.54. Impianti di pompaggio

Art.55. Serbatoi
Art.56. Vigilanza
Art.56. Serbatoi
Art.57. Infrazioni
Art.58. Variazioni del regolamento e delle condizioni di fornitura
Art.59. Tasse e imposte
Art.60. Applicabilità del diritto comune
Art.61. Obbligatorietà
Art.62. Norme transitorie

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina il servizio acquedotto, stabilisce i criteri e le norme tecniche da rispettare per le concessioni e gli allacci alla rete idrica comunale del centro urbano, delle zone agricole e del Monte Trepitò.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce in toto tutti i regolamenti in essere, precedentemente adottati dall'Ente, che disciplinano la materia.

ART. 1

ENTE GESTORE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA FORNITURA

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale di Molochio è gestito dal Comune, direttamente con proprio personale.

L'acqua derivata dall'acquedotto è destinata ad uso potabile e per l'igiene domestica, per utenze all'interno del territorio comunale.

La fornitura dell'acqua è effettuata a deflusso libero misurato da contatore.

Per l'esercizio dell'Acquedotto l'Amministrazione Comunale si avvale di personale proprio, il quale agisce sotto la direzione:

1. dell'Ufficio Tecnico- per la fase contrattuale e per servizi tecnologici;
2. dell'Ufficio Tributi per la fase della riscossione;

Spetta all'Ufficio Tecnico la regolare tenuta della rete, le riparazioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'installazione di nuovi impianti, allacci, distacchi, lettura dell'acqua consumata dagli utenti, controlli dell'acqua fornita dalla Sorical, ed i controlli;

Spetta al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi la gestione del servizio acqua potabile per quanto riguarda la parte amministrativa, organizzativa e sanzionatoria, con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico e dei Vigili Urbani;

E' fatto salvo, per il Responsabile del Servizio Finanziario, il potere d'intervento anche sostitutivo in caso di inerzia, ritardi, inadempimenti dell'Ufficio Tecnico; ciò per tutelare la situazione finanziaria dell'ente, perseguire i risparmi per lo stesso Ente ma anche per i cittadini e garantire la regolare fornitura dell'acqua.

ART. 2

TIPO DI FORNITURA

Le forniture vengono regolate dalle norme del presente regolamento e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti.

Le forniture dell'acqua potabile vengono fissate secondo le seguenti categorie di utenze:

1. Categoria per uso domestico;
2. Categoria per uso commerciale;
3. Categoria per uso industriale;
4. Categorie per uso potabile agricolo;
5. Categorie per uso zootecnico;
6. Categorie particolari per uso domestico su Monte Trepitò;
7. Categoria per uso provvisorio e/o di cantiere.

ART. 3

CATEGORIA PER USO DOMESTICO

Sono considerate categorie ad uso domestico tutte le utenze relative alle unità immobiliari di civile abitazione poste nel centro urbano;

L'utilizzo dell'acqua è consentito per soddisfare i bisogni ordinari di ogni famiglia: per l'alimentazione, per il funzionamento dei servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici ordinari;

Per tali categorie è fatto divieto assoluto di uso irriguo dell'acqua.

ART. 4

CATEGORIA PER USO COMMERCIALE

Sono considerate categorie per uso commerciale tutte le utenze relative alle attività commerciali degli esercizi pubblici, alle attività artigianali ed alle attività del settore terziario, (casa di riposo, caserma, esercizi ricettivi, studi professionali, pubblici esercizi, magazzini);

Per tale categorie è fatto divieto assoluto di uso irriguo dell'acqua.

ART. 5

CATEGORIA PER USO INDUSTRIALE

Sono considerate categorie per uso industriali le utenze relative alle attività produttive (frantoi, e fabbriche e similari), che abbiano ad oggetto la trasformazione delle materie prime, nelle quali l'acqua viene utilizzata per processi di lavorazione industriale;

Per tale categorie è fatto divieto assoluto di uso irriguo dell'acqua.

ART. 6

CATEGORIA PER USO POTABILE AGRICOLO

Sono considerate categorie per uso potabile agricolo le utenze relative ad:

1. immobili, regolarmente censiti, insistenti sulle proprietà agricole con destinazione abitativa;
2. case sparse, regolarmente censite, al di fuori del centro urbano;

Si precisa che non possono essere concesse utenze in zona agricola senza la presenza di alcun immobile;

La concessione per tale categoria potrà essere rilasciata nelle aree comprese nella fascia territoriale limitrofa al perimetro urbano come riportato graficamente nell'allegata tavola "A", specificando che la fascia territoriale limitrofa al perimetro urbano dovrà essere compresa entro i 1000 (mille) metri dalla linea di confine che delimita lo stesso centro urbano;

In tale categoria, fermo restando l'assoluto divieto di uso irriguo, l'acqua potabile può essere utilizzata esclusivamente per le attività collegate a quelle agricole e la concessione è subordinata ad un consumo annuo non superiore a 200 metri cubi oltre i quali la stessa perderà di efficacia e, non appena verificato, l'ente procederà alla immediata revoca della concessione ed alla contestuale rescissione unilaterale del contratto con incameramento della relativa cauzione;

Al titolare della concessione e per lo stesso immobile sarà vietata una nuova concessione per i successivi cinque anni;

In tale categoria e con le caratteristiche di cui ai commi precedenti sono inclusi anche gli utenti che detengono stalle di animali per autoconsumo ancorché provvisti del relativo codice aziendale;

Per le concessioni di acqua potabile alle utenze poste nelle zone agricole, e quindi al di fuori del centro abitato, l'Amministrazione Comunale stabilisce il punto di allaccio dell'acqua, ove dovrà essere ubicato il relativo contatore, in apposito alloggio costruito in muratura, dotato di portello in ferro, e la relativa chiave sarà custodita dal Comune;

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza in caso di carenze idriche il Comune, a giudizio insindacabile, avrà la facoltà di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua per tutte le utenze ricadenti in zona agricola;

In ogni caso la temporanea interruzione dell'acqua non potrà dare luogo ad eventuali risarcimenti e non dispensa l'utente dal pagamento del canone del periodo in corso.

ART. 7

CATEGORIA PER USO ZOOTECNICO

Sono considerate categorie per uso zootecnico le utenze relative alle attività di allevamenti animali al fine di sfruttamento economico, per le quali la concessione sarà rilasciata esclusivamente agli utenti che risultano regolarmente registrati presso i competenti uffici (partita IVA, Suap, Camera di Commercio, ecc.)

Per tale categorie è fatto divieto assoluto di uso irriguo dell'acqua.

ART. 8

CATEGORIA PARTICOLARE PER USO DOMESTICO SU MONTE TREPITO'

Sono considerate categorie particolari per uso domestico le utenze relative alle abitazioni situate sul Monte Trepitò;

Per tale categoria la concessione sarà rilasciata solamente se gli utenti risultano in regola con il condono e siano destinatari della regolare concessione sessantennale;

Considerato che sul monte Trepitò l'approvvigionamento dell'acqua non raggiunge ancora gli standard per la continuità del normale servizio di fornitura, il Comune non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale interruzione, limitazione di fornitura o per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore, guasti od esigenze tecniche pertanto le utenze che richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva;

In nessuno di tali casi l'utente avrà comunque diritto ad abbuoni o risarcimento danni:

Per tale categorie è fatto divieto assoluto di uso irriguo dell'acqua.

ART. 9

CATEGORIA PER USO PROVVISORIO E/O DI CANTIERE

Sono considerate categorie per uso provvisorio e/o di cantiere le utenze provvisorie utilizzate nei cantieri che siano richieste e concesse per durata inferiore a quella indicata dall'art.10;

Per tale attività l'utilizzo dell'acqua sarà concessa per un periodo di tempo limitato che dovrà essere valutato di volta in volta dall'ufficio Tecnico;

Di norma si prevede che il periodo standard massimo di utilizzo sia pari a sei mesi;

Qualora l'utente abbia necessità di un periodo di utilizzo superiore dovrà evidenziare i motivi della sua domanda;

Trascorso il periodo contrattuale senza che l'Utente abbia inoltrato istanza di proroga, il Comune, trascorsi trenta giorni, provvederà automaticamente alla chiusura della fornitura;

In caso di concessione di acqua per la costruzione e/o il completamento di un nuovo fabbricato, la concessione, fino alla data di comunicazione di fine lavori e verifica dell'abitabilità dell'immobile potrà avvenire solo per uso cantiere;

Per ottenere una concessione provvisoria, l'utente deve pagare anticipatamente, all'atto della concessione, oltre il canone corrispondente, altra somma anticipata in funzione del probabile consumo previsto per tutto il periodo della fornitura e delle spese per l'allacciamento;

Per tutte le concessioni provvisorie, è riservata al Comune la facoltà di proporre altre condizioni a garanzia caso per caso;

Per tale categorie è fatto divieto assoluto di uso irriguo dell'acqua.

ART. 10

DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti di fornitura, ad eccezione di quelli di cui all'art. 9 del presente Regolamento, sono a tempo indeterminato salvo disdetta o decesso del titolare dell'utenza.

ART. 11

DIRITTO ALLA FORNITURA

Nelle strade già canalizzate il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua erogabile dalla condotta e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto, nei limiti di cui alla Legge n. 47/85 e successive modificazioni, alla concessione d'acqua per i tipi di fornitura di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento, ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento dei diritti fissi stabiliti dalle tariffe vigenti e delle spese di bollo per un eventuale registrazione del contratto;

Nei casi di ampliamento e potenziamento della rete idrica mediante la fornitura e posa in opera di ulteriori pezzi speciali, i relativi lavori restano a carico del Comune;

ART. 12

DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLE FORNITURE

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico (art. 3), da quello commerciale (art. 4) e da quello industriale (art. 5), è in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare insindacabilmente;

La fornitura dell'acqua non può essere concessa nei fabbricati costruiti in assenza o in difformità dell'autorizzazione comunale;

Le forniture, inoltre, non possono essere rilasciate se gli stabili o i locali per i quale viene richiesta la fornitura dell'acqua non siano pronti per le loro utilizzazioni e non abbiano destinazione compatibile con l'uso al quale l'acqua è destinata.

ART. 13

NORME PER LA FORNITURA

Le forniture d'acqua sono effettuate ai proprietari, agli usufruttuari, agli affittuari ed ai comodatari.

Ogni appartamento o unità immobiliare deve essere dotata di un singolo contatore, posto in luogo liberamente accessibile ed a piano terra; soltanto in particolari casi, a giudizio insindacabile del Comune può farsi luogo, per ragioni tecniche, ad una unica utenza;

In ogni caso ciascun utente dovrà stipulare un contratto di fornitura ed effettuare il pagamento dei relativi oneri al fine di emettere una bolletta dei consumi per ogni singola unità immobiliare;

Quando la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengano ai richiedenti, deve essere esibita l'autorizzazione di tutti i condomini alla posa del contatore ed alla eventuale costruzione dell'impianto;

Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata procede direttamente alle azioni necessarie.

Per immobili distanti dalla sede stradale i contatori dovranno essere collocati al muro esterno di recinzione della proprietà o in ogni caso in un punto più vicino alla sede stradale e di facile accesso.

ART. 14

DOMANDA DI FORNITURA

La domanda di fornitura d'acqua o di nuovo allaccio o spostamento deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, reperibili presso l'Ufficio Tecnico, e devono essere firmate dal richiedente o dal suo legale rappresentante e consegnate agli addetti del Comune, che provvederanno ad eseguire un sopralluogo, verbalizzando sugli stessi moduli di cui sopra la modalità di esecuzione dei lavori;

A seguito di tale operazione l'Ufficio Tecnico provvederà alla stipulazione del contratto per la fornitura dell'acqua, previo pagamento di quanto indicato nel presente Regolamento;

Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia:

1. complete generalità del richiedente della somministrazione, compreso il codice fiscale, ed il titolo che abilita la richiesta, specificando se trattasi di persona fisica o giuridica;
2. l'uso al quale la somministrazione è destinata;
3. se l'utenza è destinata ad uso di residenza o di non residenza anagrafica dell'utente;
4. l'ubicazione toponomastica dell'immobile o del punto di fornitura;
5. estremi catastali identificativi dell'immobile o del punto di fornitura, specificando se trattasi di immobile urbano o di immobile regolarmente censito al catasto posto su terreno agricolo;

La domanda dovrà essere corredata, inoltre, da:

1. consenso scritto rilasciato dal proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente, alla esecuzione delle opere necessarie alla installazione degli impianti ed all'utilizzo della somministrazione, oltre all'assunzione di responsabilità in solido con il richiedente su danni e/o inefficienze dovuti alla cattiva conduzione dell'immobile e al pagamento delle fatture relative al consumo di acqua potabile;

2. dichiarazione resa nelle forme previste dall'art 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) indicante, in materia di permesso di costruire per l'immobile oggetto della fornitura, quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;
3. ricevuta del versamento dei diritti di allaccio se ed in quanto dovuti;
4. ricevuta del versamento dell'eventuale deposito cauzionale nella misura stabilita dall'Amministrazione.

Qualora, per concedere l'acqua al richiedente, le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di terzi, dovrà essere presentata dal richiedente stesso, la convenzione con il proprietario dei terreni soccombenti per la costituzione della servitù di acquedotto.

L'Amministrazione potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi dei precedenti commi.

ART. 15

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, il richiedente oltre al versamento dell'importo dei diritti di allaccio, dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna l'Amministrazione alla fornitura;

Restano a carico dell'utente le eventuali spese di registrazione del contratto, nonché l'imposta di bollo;

In ogni caso, la somministrazione è subordinata all'ottenimento e conservazione, a cura e spese del richiedente anche attraverso l'Amministrazione, dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti;

La somministrazione è altresì subordinata al rilascio, anche attraverso procedimenti interni dell'Amministrazione, di un nulla osta preventivo dell'Ufficio Tecnico Comunale attestante la rispondenza dei requisiti tecnici dell'eventuale nuovo tronco di derivazione ai requisiti previsti dal presente regolamento;

ART. 16

DEPOSITO CAUZIONALE

Il Comune, all'atto della stipula del contratto, richiede all'utente a parziale garanzia delle somme dovute per i consumi effettuati, un deposito cauzionale infruttifero;

L'ammontare dell'anticipo è stabilito dal Comune con provvedimento della Giunta Comunale a seconda dei vari tipi di contratto e potrà essere adeguato nel corso del contratto stesso;

Detto importo dovrà essere versato anticipatamente sulla base dell'uso e della fascia di consumo dichiarata;

Il Comune, in caso di insolvenza dell'utente, compenserà con tale anticipo i propri crediti, salve le altre azioni per l'integrale recupero dei crediti stessi;

L'importo dell'anticipo verrà restituito o conguagliato con eventuali residui di fatturazione a seguito della cessazione del contratto di fornitura;

Per particolari tipologie contrattuali il Comune ha facoltà di richiedere, in luogo dell'anticipo di cui sopra, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

ART 17

LAVORI DI ALLACCIO

L'onere per l'esecuzione dei lavori del tratto di allaccio compreso tra la presa stradale comunale (pezzo gallo) e il contatore e la relativa manutenzione sono a carico esclusivo dell'utente;

Dopo il perfezionamento del contratto l'utente è autorizzato ad iniziare i lavori per la messa in opera dell'allaccio entro il termine indicato dai dipendenti comunali nel verbale di sopralluogo effettuato, pena la revoca del contratto;

Al termine dei lavori di allaccio e dopo accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico circa l'attuazione delle prescrizioni impartite, verrà compilato un certificato di regolare esecuzione;
L'inottemperanza alle disposizioni impartite darà adito all'Amministrazione Comunale di rescindere immediatamente il contratto e provvedere d'ufficio al distacco dell'utenza;
L'Amministrazione darà avvio alla fornitura idrica, dalla data dell'installazione del misuratore, ovvero dalla data della lettura conseguente la variazione contrattuale.

ART. 18

INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE

Le tubazioni della distribuzione privata che cadono all'esterno degli stabili entro i cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a cm. 50 dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad esse superiore;
Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini;
Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate;
Nessun tubo dell'impianto potrà sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili;
Quando non sia possibile altrimenti per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito e protetto dalla corrosione;
Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalla estremità dell'attraversamento;
Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico;
Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione.

ART. 19

MODIFICHE DEGLI IMPIANTI

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti;
In caso d'inadempienza il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 20

CONTATORI

Ogni utente dovrà dotarsi a proprie spese di un contatore regalmemente omologato all'atto della messa in funzione al quale verrà apposto un sigillo di piombo e l'utente sarà responsabile della integrale conservazione di esso.

ART. 21

POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

I contatori sono collocati nel luogo più idoneo, stabilito dal Comune, e di facile accesso agli addetti;
Di norma l'installazione dei contatori viene fatta nell'atrio di entrata degli stabili od in altro locale a pianterreno o scantinato, in immediata adiacenza al muro perimetrale attraversato dalla condotta di alimentazione dell'edificio, o in apposita nicchia al limite e nell'ambito della proprietà privata;
Le dimensioni della nicchia sono fissate dal Comune;
La distanza tra i contatori dovrà essere tale da permettere la totale apertura del coperchio;
Dopo del contatore dovrà essere installato a spese dell'utente un rubinetto di arresto;
Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ufficio tecnico potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore;

Ove l'utente non vi provveda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione;

ART. 22

TIPOLOGIA DEI CONTATORI

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della concessione; Il Comune ha la facoltà di prescrivere la sostituzione del contatore quando lo ritenga opportuno, senza l'obbligo di giustificazioni;

Nel caso di variazione del calibro, il Comune si riserva di addebitare all'utente le spese relative;

Gli utenti, che sopportano il costo del contatore, sono consegnatari di tale strumento di misura, e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad esso arrecato anche da terzi o da ignoti.

ART. 23

VERBALI IN POSA DEL CONTATORE

All'atto della messa in opera del contatore viene redatto un verbale di posa su un modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo di apparecchio, le caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato dal contatore stesso;

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti.

ART. 24

GARANZIA DELLA FORNITURA

La fornitura e la potabilità dell'acqua sono garantite alla bocca d'uscita del punto di allaccio (pezzo gallo), salvo clausole diverse inserite nel contratto;

Il Comune ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore;

Il Comune può autorizzare l'installazione di più contatori dopo il punto di allaccio (pezzo gallo), dotato di contatore generale o di saracinesca di derivazione, purché regolarizzati dal contratto di utenza;

In quest'ultimo caso le garanzie di cui al primo comma sono limitate al contatore generale o, in sua mancanza, alla saracinesca di derivazione.

ART. 25

RECESSO DAL CONTRATTO

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato o da quello di somministrazione provvisoria prima della sua scadenza, devono darne comunicazione scritta alla Amministrazione mediante lettera inviata a mezzo posta ovvero attraverso consegna diretta presso gli sportelli della stessa che attesterà il ricevimento;

L'Amministrazione entro i trenta giorni successivi, previo preavviso all'utente, provvederà al rilievo dell'ultimo consumo, alla rimozione del misuratore e alla restituzione del deposito cauzionale in assenza di debiti pregressi;

Il Comune deve essere messo in condizione di operare la disattivazione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Comune;

Il venire meno della condizione di cui sopra, annulla a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'Utente, che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile d'eventuali consumi e/o danni da chiunque causati;

L'utente ha l'obbligo, contestualmente alla disdetta, di saldare le fatture relative a tutti i consumi di acqua fino alla lettura eseguita al momento del distacco;

Dopo il recesso l'eventuale richiesta di ripristino della fornitura non potrà essere accettata e l'ex utente dovrà attivare, ex novo, le procedure previste dall'art. 13 del presente Regolamento.

ART. 26
VOLTURA DI UTENZA

La voltura si effettua in caso di passaggio di proprietà, cambio di affittuario ecc. il nuovo utente deve presentarsi presso gli uffici del Comune per la stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, previo pagamento del diritto fisso d'allaccio e bolli;

Nel caso in cui "il posto contatore" si trovi in un locale non liberamente accessibile al personale addetto e quando il Comune a suo insindacabile giudizio tecnico, ritenga "il posto contatore" non idoneo alla funzionalità e sicurezza dell'erogazione, lo stesso potrà imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente che dovrà dare la disponibilità di idoneo luogo per installarvi il contatore;

Lo spostamento del contatore diviene obbligatorio in caso di passaggio di proprietà;

Il Comune darà corso alla richiesta:

1. in presenza di regolare disdetta del precedente utente;
2. in caso di nuova proprietà;
3. dietro presentazione, a richiesta, di copia del contratto d'affitto;

La situazione contabile pregressa rimane a carico del vecchio contribuente.

ART. 27
SUBENTRO DI UTENZA

Il titolare del contratto dovrà dare comunicazione all'Amministrazione del subentro di altro soggetto nel rapporto contrattuale con la stessa entro giorni 30 (trenta) dal verificarsi del subentro, indicando le generalità del subentrante; in mancanza di detta comunicazione, unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi rimane il titolare del contratto;

In caso di subentro, al titolare del contratto non saranno addebitate le spese di rimozione del contatore, in quanto l'Amministrazione provvederà, ove necessario, unicamente alla chiusura della presa stradale con l'interruzione temporanea del servizio;

L'utente subentrante per avere diritto alla somministrazione dovrà provvedere, previa presentazione della richiesta di somministrazione nelle forme previste dal precedente articolo 13, alla firma del nuovo contratto a lui intestato e al versamento delle eventuali spese per la riapertura della presa stradale (pezzo gallo), al fine del ripristino da parte dell'Amministrazione del servizio;

In caso di richiesta di subentro da parte del nuovo utente che dimostri, anche mediante autocertificazione, la disponibilità del bene da servire, in assenza della comunicazione dell'originario titolare, l'Amministrazione provvede alla stipula del nuovo contratto, previo sopralluogo e lettura del misuratore;

L'Amministrazione inoltre comunica all'originario titolare la cessazione del contratto e l'intervenuta sottoscrizione del nuovo contratto con addebito dei consumi rilevati in occasione del suddetto sopralluogo e delle relative spese.

ART. 28
DECESSO DELL'UTENTE

In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso l'Amministrazione di tutte le somme dovute dall'utente deceduto;

Entro un mese dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare l'Amministrazione mediante lettera inviata a mezzo posta ovvero attraverso consegna diretta presso gli sportelli della stessa che attesterà il ricevimento ed a provvedere alla stipula di un nuovo contratto o alla voltura di quello esistente;

L'Amministrazione, qualora venga a conoscenza del decesso, senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvederà a diffidare alla regolarizzazione contrattuale gli eredi o aventi causa;

In caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, provvederà alla sospensione e alla successiva risoluzione del contratto di somministrazione del *de cuius* secondo le modalità di cui agli articoli 39 e 41.

ART. 29

IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

1. le fontane e fontanelle pubbliche;
2. le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
3. le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico;
4. le forniture agli edifici comunali.

ART. 30

PRELIEVI ABUSIVI DA IMPIANTI PUBBLICI

Il prelievo abusivo dell'acqua è perseguito a norma di legge;

E' fatto divieto:

1. di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontanelle cannelle di gomma o di altro materiale equivalente;
2. di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
3. di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.

ART. 31

USO DELL'ACQUA

L'utente non può utilizzare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e in particolare non può cederla a terzi.

ART. 32

FORNITURE AD USO PROMISCOUO

Non sono concesse forniture ad uso promiscuo.

ART. 33

TRASFORMAZIONE D'USO

In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto;

L'Amministrazione, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere;

Essa provvederà ad addebitare con l'emissione della prima fattura, i consumi riferiti al precedente contratto e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

ART. 34

MISURE E PAGAMENTO DELL'ACQUA

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dai contatori;

Per le utenze delle abitazioni situate sul Monte Trepitò, fino a quando non sarà normalizzato il funzionamento dell'acquedotto, l'acqua sarà pagata forfettariamente con importo da determinarsi annualmente dall'Organo competente.

ART. 35

LETTURA DEI CONTATORI

Per garantire al massimo la certezza dei dati su cui poi gli Uffici determineranno i ruoli e la fatturazione a saldo degli utenti la lettura annuale deve essere iniziata e completata, di norma, entro il bimestre novembre – dicembre, a tale scopo l'Ufficio Tecnico deve garantire all'uopo una idonea e congrua organizzazione;

In caso di assenza dell'utente, durante il normale ciclo di lettura, l'incaricato lascerà un'apposita comunicazione notificante l'avvenuto passaggio con l'invito dell'autolettura dei consumi che verranno considerati effettivi ai fini della fatturazione;

In mancanza si provvederà ad addebitare all'utente l'importo corrispondente ad un consumo presunto in base al consumo dei periodi precedenti oppure, nei casi in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza, tale quantitativo sarà recuperato nella successiva bolletta nella quale verranno fatturati i consumi derivanti dalla differenza fra due letture successive effettivamente rilevate;

Il Comune ha, comunque, la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione e l'utente dovrà consentire il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti;

In caso di ripetuta impossibilità ad effettuare la lettura l'Ente potrà procedere anche alla sospensione dell'erogazione dell'acqua;

In questa evenienza la riapertura del contatore sarà effettuata a lettura eseguita e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento delle spese.

ART. 36

TARIFFE

L'Amministrazione Comunale provvede annualmente, in sede di approvazione del progetto di bilancio, con apposito atto deliberativo di giunta, a stabilire le tariffe col relativo importo per metro cubo nei diversi usi d'utenze;

Con lo stesso atto viene stabilito la quota fissa da applicare ad ogni singola utenza;

Le tariffe sono suddivise fra le categorie indicate nel presente regolamento;

Le tariffe annualmente stabilite sono di diritto applicabili all'utente senza che esso possa rifiutarsi o muovere eccezioni o pretesi di sorta;

ART. 37

PAGAMENTO DEL CANONE

Il pagamento dei consumi dell'acqua e degli accessori verrà eseguito annualmente in forma diretta mediante l'emissione di fattura con l'indicazione dei seguenti dati:

1. lettura iniziale;
2. lettura finale;
3. consumo del periodo con l'applicazione dell'importo dei relativi scaglioni;
4. distintamente verranno evidenziati gli importi relative alle acque reflue ed alla depurazione;
5. applicazione dell'imposta (IVA).

La fatturazione dovrà essere emessa nel corso dell'anno successivo alla lettura dei contatori;

Il pagamento della fattura può essere effettuato in tre rate mensili di uguale importo oppure in unica soluzione;

Trascorsi i termini di pagamento indicati nella fattura, il Comune, nei sei mesi successivi, procede con l'attività di accertamento, ed in caso di riscontro di mancato pagamento farà pervenire all'utente un avviso-sollecito per la risoluzione bonaria della inadempienza;

Decorso infruttuosamente il termine per il pagamento stabilito nell'avviso-sollecito l'utente diventerà moroso con le conseguenze di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.

ART. 38

UTENTI MOROSI

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, il Comune ha diritto, oltre al pagamento di quanto dovuto, anche a quello della penale fissa ai sensi dell'art.1382 del codice civile stabilita nella misura del 6% dell'importo della bolletta oltre ad una sanzione del 10% di essa;

La morosità, inoltre, dà diritto al Comune a sospendere la fornitura o a procedere alla chiusura della presa, senza preavviso e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente stesso;

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura o della chiusura della presa;

Per il ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare in unica soluzione, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei suoi diritti;

Nel caso di durata della sospensione superiore ad un mese si procederà a quanto previsto dall'art. 41 del presente Regolamento.

ART. 39

SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione, per le sole categorie ad uso domestico, procede alla limitazione e, poi, alla sospensione della fornitura provvedendo prima all'installazione di limitatori di flusso e, poi, alla chiusura della presa stradale (pezzo gallo) nei seguenti casi:

1. manomissione dolosa dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, ai sensi dell'art. 44 del presente regolamento, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 41;
2. qualora l'Amministrazione non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento;
3. qualora non risulti pagata la fattura dei consumi relativa all'anno precedente, ed eventualmente anche ad altri anni precedenti, fermo restando l'immediato recupero dei crediti maturati, una volta decorso il tempo stabilito dall'avviso-sollecito per il pagamento, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 40;
4. decesso del titolare del contratto di somministrazione, ex art. 28 del presente regolamento;
5. qualora l'utente non consenta l'accesso all'abitazione o ad altri locali per l'effettuazione delle operazioni di controllo al personale dell'Amministrazione, o a quello delle strutture tecniche appositamente incaricate, o per l'effettuazione della lettura dei consumi;
6. a richiesta dell'utente ovvero degli aventi titolo;

L'Amministrazione ha l'obbligo di dare all'utente un preavviso di 7 giorni prima dell'installazione del limitatore di flusso;

Trascorsi inutilmente ulteriori 30 giorni dall'installazione del limitatore di flusso, in caso di perdurante morosità, l'Amministrazione provvederà, senza ulteriore preavviso, a sospendere la fornitura;

L'Amministrazione, per le categorie diverse da quelle ad uso domestico procederà direttamente alla sospensione della fornitura, senza preventiva installazione dei limitatori di flusso, con un preavviso all'utente di 20 giorni;

L'Amministrazione addebiterà all'utente le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora previsti all'art. 38 del presente Regolamento.

ART. 40

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione dichiara, con preavviso di 30 giorni all'utente o agli aventi causa, la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all'autorità giudiziaria, qualora per morosità dell'utente, per decesso, per accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione o per gli altri motivi previsti, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua da oltre 30 giorni.

Il contratto potrà essere risolto, inoltre, per:

1. dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
2. distruzione dell'immobile;

3. uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto;
4. sub-fornitura del servizio;
5. revoca dell'autorizzazione allo scarico;
6. accertata ripetuta manomissione di sigilli e di apparecchi di misurazione di cui all'art. 43;
7. cessazione completa dell'esercizio o industria;
8. quando si stipuli uno o più nuovi contratti per il medesimo fabbricato;

Nei casi di risoluzione del contratto l'utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese per la chiusura della presa stradale (pezzo gallo), per la rimozione del misuratore e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati;

Per il pagamento delle somme dovute, l'Amministrazione potrà utilizzare, a titolo di conguaglio, il deposito cauzionale versato dall'utente;

L'utente moroso non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

ART. 41

RISOLUZIONI DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

La fornitura s'intende revocata senza intervento di atto alcuno da parte del Comune quando per morosità dell'utente sia stata sospesa e/o ridotta l'erogazione dell'acqua e tale sospensione e/o riduzione dura da oltre un mese;

Nel caso il contatore sia posto all'interno dell'immobile, precludendo così al personale addetto la possibilità di installare riduttori di flusso o di provvedere alla chiusura per mora, l'utente è tenuto, comunque, a pagare il diritto di chiusura e ripristino trascorsi 90 giorni dall'emissione della fattura;

Si intende pure analogamente revocata la fornitura nei casi in cui l'utente non paghi altri oneri posti a suo carico oppure non adempia ad obblighi previsti dal presente Regolamento;

La revoca della fornitura equivale a rescissione del contratto per causa dell'utente;

La richiesta di ripristino della fornitura non potrà pertanto essere accettata e l'ex-utente dovrà attivare ex novo, l'iter amministrativo di cui all'art. 13 del presente regolamento e provvedere al pagamento di tutte le spese sostenute dall'Ente.

ART. 42

DISTACCO

Il provvedimento di sospensione o di distacco delle utenze per qualsiasi motivo è motivatamente adottato dal responsabile del Servizio Finanziario e sarà eseguito da personale individuato dall'Ufficio Tecnico avendo cura di verbalizzare l'intervento.

ART. 43

PROPRIETA' DELLE CONDOTTE

Le condotte stradali e le derivazioni anche se costruite a spese degli utenti fino al contatore compreso, appartengono al Comune ma con l'obbligo della manutenzione a carico della Ditta utente, restando all'utente il diritto d'uso durante la vigenza del contratto di fornitura;

Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore.

ART. 44

MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni fino alla presa stradale (pezzo gallo) compresa spettano esclusivamente al Comune e saranno eseguite a cura degli addetti comunali o da imprese a ciò autorizzate;

Le riparazioni sui tratti di condotta ricadenti dopo della presa stradale saranno eseguite a cura dell'utente;

L'utente dovrà comunque essere autorizzato dal Comune ad eseguire le riparazioni sui tratti di condotta sopra richiamati;

Si precisa che tutti gli interventi manutentivi nei tratti di condotta che attraversano le proprietà private (cortili, vialetti, terreni, etc.) sono ad esclusivo carico della Ditta proprietaria e/o del condominio.

ART. 45

MANOMISSIONI DEI CONTATORI

La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore, danno luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, ed alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura;

L'utente ha l'obbligo di segnalare al Comune guasti o mal funzionamento del contatore;

La mancata denuncia da parte dell'utente di guasti o mancata sigillatura porterà all'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 150,00, oltre alle altre conseguenze previste nel presente regolamento;

Nei casi di manomissione del contatore il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili

ART. 46

IRREGOLARE FUNZIONE DEL CONTATORE

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato dal Comune in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, sulla base di opportune valutazioni tecniche senza pregiudizio per ricorso ad eventuali azioni giudiziarie e richiesta di pagamento danni;

ART. 47

VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, può chiedere al Comune di disporre gli opportuni accertamenti, previa richiesta scritta corredata da un deposito di € 25,00 quale spese di verifica;

L'utente o persona da questi delegato sarà invitato ad assistere alle verifiche in argomento;

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, e rimborserà il deposito di cui sopra;

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il Comune incamera il deposito di cui sopra.

ART. 48

GUASTI E DANNI AI CONTATORI

L'utente deve provvedere a proteggere dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa, ed in tal senso è quindi anche responsabile dei danni da allagamento e conseguenti riparazioni sia alla sua proprietà che alla proprietà di terzi;

Nel caso di guasti e danni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune;

In caso di mancata comunicazione il Comune provvederà ad addebitare all'utente i quantitativi di acqua andati dispersi e non registrati dal contatore (rotture prima del contatore) che verranno quantificati in base alla media dei due anni precedenti, ove ciò non fosse possibile, il consumo per tale periodo verrà stabilito prendendo in esame la famiglia simile, con gli stessi componenti ad importo più alto;

Nessun abbuono sul consumo è ammesso per dispersioni causate dal gelo, da manomissioni o guasti.

ART. 49

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

Il cambio dei contatori mal funzionanti o fermi sarà effettuato dal personale del Comune;
All'atto della rimozione e della sostituzione del contatore viene redatto apposito verbale dagli incaricati del Comune;
Tale verbale deve indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate;
Una copia del verbale è consegnata all'utente se dallo stesso richiesta e controfirmata;
il contatore sostituito sarà conservato per un congruo tempo nei magazzini comunali per eventuali contestazioni o contenziosi.

ART. 50

RESPONSABILITA' PER ALLAGAMENTI, ROTTURE E DANNEGGIAMENTI DI CONDUITTURE E APPARECCHI COSTITUENTI L'IMPIANTO

Il Comune è responsabile esclusivamente per allagamenti, rotture e danneggiamenti delle parti di impianto ricadenti su proprietà comunale;
Per i tratti di condotta e per gli impianti insistenti su proprietà privata la responsabilità è a totale carico dell'utente, ivi comprese quella per danni provocati alla proprietà di terzi e le spese di riparazioni degli impianti;
Le conseguenti riparazioni o sostituzioni, nonché la rifusione dei danni provocati a terzi, sono a carico dello stesso.

ART. 51

INTERVENTI DEL COMUNE PER RAGIONI DELL'UTENZA

Qualora, a richiesta dell'utente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell'impianto, l'utente è tenuto, per ogni intervento, al rimborso delle spese che il Comune deve sostenere.

ART. 52

PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni;
Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

ART. 53

INTERRUZIONI DI SERVIZIO

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso dovute a causa di forza maggiore quali:

1. carenze idriche;
2. diminuzione di pressione;
3. impellenti necessità di lavori;

Pertanto le utenze, che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio, devono provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui al successivo art. 55;
Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza idrica il Comune avrà la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

ART. 54

IMPIANTO DI POMPAGGIO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte

derivate da quelle stradali.

Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Eventuali abusi verranno perseguiti a norma di legge e graverà sul trasgressore il ripristino della situazione preesistente ed il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

ART. 55 SERBATOI

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, gli utenti dovranno presentare richiesta scritta al Comune con la descrizione delle caratteristiche dell'impianto;

I serbatoi di stoccaggio a servizio degli utenti non potranno avere capacità eccessive, tali da comportare risentimento al regolatore ed uniforme approvvigionamento delle altre utenze, pertanto non potranno contenere una quantità di acqua superiore ai 500 (cinquecento) litri ad utenza;

Nel caso in cui siano presenti accumuli superiori a dette quantità, l'utente è tenuto ad interrompere il flusso idrico non appena raggiunto tale volume;

In caso di inosservanza si procederà alla sospensione della fornitura;

Pur non garantendo la potabilità dell'acqua erogata dai serbatoi si prescrive in particolare:

1. che la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento;
2. che la tubazione di adduzione dell'acqua sversi nel serbatoio dall'alto, cioè uno zampillo libero e che l'estremità del tubo di arrivo si trovi almeno 15 (quindici) centimetri più alta del bordo superiore della vasca o serbatoio sottostante;
3. la anzidetta tubazione di adduzione potrà anche essere provvista di valvola di efflusso e galleggiante;

Inoltre il serbatoio dovrà essere provvisto di troppo pieno o sfioratore tale da impedire con sicurezza che il livello dell'invaso d'acqua nel serbatoio possa raggiungere l'orifizio della valvola a galleggiante;

Il tubo di troppo pieno o sfioratore dovrà avere una sezione almeno tre volte superiore a quella del tubo che porta l'acqua al serbatoio;

Il Comune si riserva la possibilità di controllare la regolarità dell'installazione dei serbatoi e di disporre, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra, la messa in regola o l'asportazione.

ART. 56 VIGILANZA

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti, o dai dipendenti della ditta incaricata, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà;

I dipendenti hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali;

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utenza;

Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

ART. 57
INFRAZIONI

La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente regolamento, o delle altre condizioni accettate nel contratto di utenza, dà diritto all'Ente gestore di sospendere l'erogazione dell'acqua e di esigere il pagamento di una penale variabile da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00 da applicarsi su proposta dell'Ufficio Tecnico senza intervento del Magistrato, oltre il rimborso di eventuali spese per danni;

Nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua, derivazioni abusive, manomissioni o danni comunque prodotte alle condutture, agli impianti, ai contatori compresi, oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi contro l'utente, la penale di cui al precedente comma non sarà mai inferiore ad € 300,00 ed il Comune, avrà senz'altro la facoltà di revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art. 41;

Quando l'utente non paghi la penalità applicatagli e non adempia alle prescrizioni dettate dal Comune, ovvero sia recidivo, il Comune potrà sospendere la somministrazione dell'acqua e revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art. 41;

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento, sono constatate dagli Agenti del Comune con regolare verbale di cui una copia é consegnata all'utente;

Ogni infrazione dà al Comune l'insindacabile diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

ART. 58
VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Organo competente, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione all'utente per mezzo di apposito avviso a domicilio e di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

Nel caso l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva alle comunicazioni predette, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 59
TASSE ED IMPOSTE

Qualunque tassa che venisse imposta sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 60
APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 61
OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti;

Tutti gli utenti preesistenti alla entrata in vigore del presente Regolamento sono tenuti ad uniformarsi entro il termine perentorio di mesi 6 (sei);

L'uniformazione avviene mediante la presentazione di una domanda diretta al Comune, compilata su apposito stampato approntato dal Comune stesso;

Essa dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo;

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari.

ART. 62
NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di pubblicazione della delibera di approvazione;

Al Regolamento verrà data ampia pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente ed attraverso manifesti murali che ne richiamano le principali novità;

In occasione dell'entrata in vigore del presente Regolamento l'Ente provvederà ad un monitoraggio straordinario della situazione relativa ai contratti in essere;

I cittadini dovranno, inoltre, provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, allo spostamento dei contatori installati in zone non accessibili senza incorrere in interruzioni della fornitura e sanzioni.
